

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 7.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1976, e comunque non oltre il 29 febbraio 1976, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione — secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al disegno di legge presentato al Consiglio regionale e con le modalità e le disposizioni in esso contenute — nel limite di due dodicesimi di ciascuno stanziamento di spesa.

La Giunta è tuttavia autorizzata a pagare integralmente le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori che vengono a scadere nel corso dell'esercizio provvisorio.

Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 23 gennaio 1976

Tomelleri